

606

21 MAR 2013



Tribunale di Rimini



Ordine degli Avvocati di Rimini

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI
E PER LA REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE**

TRA:


IL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI di RIMINI,

in persona del Presidente avv. Giovanna Ollà

E

IL TRIBUNALE DI RIMINI,

in persona del Presidente dott.ssa Rossella Talia



premesso

- a) che la legge professionale (art.15 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull' esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento vigente per la pratica (art.1-3 del dpr 10 aprile 1990 n.101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art.3/3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto(art. 10, R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e artt. 44-45 L. 31/12/2012 n. 247);
- d) che la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d.lgs.17 novembre 1997, n.398; art.16) ha previsto una formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che secondo quanto previsto dall'art. 37, commi 4 e 5, della legge n. 111/2011, *"In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale*

52

negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori";

f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera P. 4052 del 22 febbraio 2012, che si allega in copia alla presente convenzione, ha fissato i criteri applicativi della disciplina suddetta (da intendersi qui integralmente richiamati) ai quali, con la presente convenzione si intende dare seguito, promuovendo in tal modo la costituzione di una struttura di supporto giuridico qualificato all'attività del magistrato (Ufficio del giudice), al contempo realizzando esperienze formative finalizzate alla crescita di una comune cultura della giurisdizione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 - PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

I praticanti avvocati possono essere ammessi ad espletare il tirocinio presso il Tribunale di Rimini per il periodo di otto mesi, prorogabili a un anno, con esclusione della partecipazione, nel settore civile ai procedimenti in materia di famiglia e di minori, di stato delle persone e diritti della personalità e in quello penale dei procedimenti di attribuzione del Giudice per le Indagini Preliminari, nonché di ogni altro affare coperto da segreto o da particolari ragioni di riservatezza.

Articolo 2 - DOMANDA ASPIRANTI


Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, presentando un adeguato curriculum, indicando i dati personali, gli studi compiuti, la conoscenza dei programmi informatici, gli eventuali titoli. In ogni caso dovranno autocertificarsi:

- l'Università e la data di conseguimento della laurea in giurisprudenza;
- gli esami sostenuti;
- il voto di laurea;
- la data di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e lo studio legale presso cui opera.
- la mancanza di precedenti penali per delitti non colposi;
- la mancanza di carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio giudiziario stipulante.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità dell' aspirante nonché dichiarazione con la quale l' aspirante si impegna, in caso di ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari, a non svolgere alcuna altra attività professionale o di lavoro retribuito.

Nella domanda l' aspirante potrà indicare le eventuali specifiche opzioni circa i settori di attività ove intenderebbe svolgere il tirocinio; la preferenza sarà valutata compatibilmente con i posti disponibili.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la mancanza di condizioni ostative, trasmette le domande alla Commissione di cui all'art. 3.



Articolo 3 - **COMMISSIONE MISTA PER IL TIROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI**

È costituita presso il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, la Commissione mista per il tirocinio dei praticanti avvocati. La commissione è composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, da due avvocati e da due magistrati, rispettivamente esperti nel settore penale ed in quello civile, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dal Presidente del Tribunale.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione elabora il bando sulla base dei posti disponibili, fissando anche la data e le modalità di presentazione delle domande; cura la pubblicità del bando anche con mezzi informatici; si esprime sull'idoneità degli aspiranti alla luce dei criteri di selezione stabiliti con la presente convenzione.

Articolo 4 - **DETERMINAZIONE DEI POSTI MESSI A BANDO**

Il Presidente del Tribunale, con periodicità annuale, in coincidenza con il deposito del programma di gestione di cui all'art. 37 L.111/2011, accerta, tramite interpello dei magistrati del proprio ufficio, il numero dei posti disponibili per lo svolgimento del tirocinio, indicando per ciascuno il settore di riferimento e lo comunica, anche informalmente, per il tramite di uno dei magistrati componenti alla Commissione di cui all'art. 3.

Il periodo formativo, alla luce di quanto previsto dall'art. 41 comma 6 lett. b) e comma 7 L. 247/2012, è pari a mesi otto, prorogabili a un anno, e deve essere svolto in condizioni di esclusività.

Per ciascun magistrato è previsto un solo tirocinante.

Articolo 5 - **REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE**

Sono ammessi alla selezione i praticanti avvocati regolarmente iscritti nel registro tenuto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Ai fini dell'ammissione al colloquio con la Commissione mista di cui all'art. 3, costituiscono requisiti preferenziali:

a) l'aver conseguito la laurea in non più di 6 anni accademici, nel caso di laureati secondo l'ordinamento previgente al d.m. 509/1999 e in non più di 7 anni accademici nel caso di laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al d.m. 509/1999 e successive modificazioni;

b) l'aver riportato il voto di laurea magistrale non inferiore a 100.

Gli aspiranti in possesso dei predetti requisiti saranno ammessi ad un colloquio di idoneità con la Commissione mista di cui al precedente art. 3. La Commissione valuta l'attitudine dell'aspirante con un semplice giudizio conclusivo sulla base degli elementi acquisiti e di ogni altro elemento di opportunità e di tutela dell'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Nel caso in cui le domande di coloro che posseggono i requisiti predetti superino il numero dei posti disponibili nella selezione, la scelta verrà effettuata in base ai seguenti criteri attributivi di punteggi:

Voto di laurea 1 punto per ogni voto superiore a 100


Lode 5 punti

Pubblicazione della tesi 5 punti

Partecipazione a "master" giuridici di primo o di secondo livello, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca 10 punti per la sola partecipazione a ciascuno di essi + 5 punti per l'eventuale conseguimento del titolo

Pubblicazioni scientifiche 20 punti per pubblicazione

Nel caso in cui gli idonei riconosciuti all'esito del colloquio superino il numero dei posti disponibili nella selezione, si privilegeranno i candidati prescelti dalla commissione sulla base



dell'esito del colloquio. A parità di ogni altra valutazione verranno prescelti coloro che hanno conseguito il miglior voto di laurea nel minor tempo.

Articolo 6 - **DESIGNAZIONE PRATICANTI AMMESSI**

Individuate dalla commissione le domande meritevoli di accoglimento in relazione al numero dei posti disponibili, il Presidente del Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, ove condivide le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato del proprio ufficio che abbia conseguito la prima valutazione di professionalità e abbia espresso la propria disponibilità.

Nell'effettuare tale affidamento il Presidente avrà cura di escludere ogni possibile situazione di incompatibilità avuto riguardo alle funzioni svolte dal magistrato affidatario in relazione all'ambito di esercizio prevalente o esclusivo dello studio legale di eventuale provenienza o comunque di riferimento del praticante.

Qualora il numero dei praticanti prescelti sia inferiore alla disponibilità dei posti sarà riconosciuta priorità, all'interno di ciascuna area (civile, penale, lavoro), ai magistrati dotati di capacità ed esperienza nell'ambito formativo (acquisita anche attraverso la formazione in sede e/o l'affiancamento alla magistratura onoraria, ovvero la formazione di studenti in stage) con applicazione di un criterio di rotazione secondo la maggiore anzianità nel ruolo, così che per il secondo periodo l'assegnazione abbia inizio dal primo degli esclusi, in ordine di anzianità, del periodo precedente.

Qualora, nel periodo, uno o più tirocinanti cessino il tirocinio il Presidente del Consiglio dell'Ordine indicherà al Presidente, per l'intero periodo formativo che, alla luce di quanto previsto dall'art. 41 comma 6 lett. b) e comma 7 L. 247/2012 si indica in mesi otto, prorogabili a un anno, il/i praticante/i che seguono nella graduatoria della Commissione per lo specifico settore di attività (civile, lavoro, penale).

Articolo 7 - **PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**

Per ciascun praticante avvocato presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore nella persona di un delegato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile che saranno stipulate dal Consiglio dell'Ordine;
- le modalità di svolgimento del tirocinio, sempre a tempo pieno, secondo quanto meglio previsto nell'allegato A alla presente convenzione.

I tirocinanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo; saranno però affiancati alla Cancelleria per brevi periodi per esigenze formative, tanto di carattere generale quanto di apprendimento delle corrette modalità di utilizzo dei programmi informatici "lato avvocato" (con riferimento, ad esempio, alla corretta formazione del ricorso e del fascicolo documenti del procedimento monitorio, e ai motivi tecnici di rifiuto di un atto inviato telematicamente).

Articolo 8 - **DOVERI GENERALI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;



- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 9 - **SOSPENSIONE DEL PATROCINIO**

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

Articolo 10 - **DOVERI DI RISERVATEZZA**

I tirocinanti sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'articolo 15 TU impiegati civili dello Stato, di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n.3, in materia di obblighi di segretezza e riserbo e alle relative cautele. Inoltre al fine di garantire la riservatezza dell'attività giudiziaria ed evitare ogni potenziale pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità degli uffici giudiziari o comunque una lesione alla credibilità della funzione giudiziaria, il tirocinante deve dichiarare al magistrato assegnatario ogni possibile situazione di incompatibilità che egli abbia con le cause che sta trattando.

Al tirocinante non vengono sottoposte cause patrocinate da avvocati dello studio di provenienza, escludendosi altresì qualsiasi attività, anche di semplice ricerca giurisprudenziale, collegata o collegabile, direttamente o indirettamente, allo studio di provenienza con riferimento a processi in corso.

Il tirocinante ha l'obbligo di mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipando alle udienze pubbliche e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie. Non possono partecipare alle camere di consiglio ed alle udienze riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia e minori, stato delle persone e diritti della personalità.

Nel settore penale i tirocinanti partecipano alle udienze dibattimentali; possono partecipare alle udienze preliminari solo con il consenso delle parti.

Articolo 11 - **RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO AI FINI DELLA PRATICA**

Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, limitatamente al primo anno di pratica, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato che sottoscriverà anche il tutor.

Restano in vigore le regole enunciate dal regolamento di pratica forense.

Articolo 12 - **INTERRUZIONE TIROCINIO**

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario;
- per sopravvenuti motivi che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto anche alla luce di situazioni sopravvenute che possano incidere sulla immagine di indipendenza dell'ufficio giudiziario.

Articolo 13 - **QUALIFICAZIONE DEL TIROCINIO**

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.



Il Consiglio dell'Ordine riserva di reperire forme di finanziamento attraverso incentivi e borse di studio anche attraverso il coinvolgimento di enti terzi che in ogni caso non costituiscono retribuzione, avendo cura di non rivolgersi ai medesimi enti e soggetti che già forniscano supporto al Tribunale per attività collegate al lavoro di cancelleria.

Articolo 14 - **INFORTUNI SUL LAVORO**

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.


Articolo 15 – **INCOMPATIBILITA'**

Nei procedimenti svoltisi durante il loro tirocinio dinanzi al magistrato affidatario, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti o assumere qualsiasi incarico professionale che abbia attinenza con i procedimenti stessi.

Rimini 21 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. Giovanna OLLA'



Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Rossella TALIA



ALLEGATO A) ALLA CONVENZIONE.

ATTIVITA' DEL TIROCINANTE

Oggetto dell'attività è lo svolgimento di tutte le attività di formazione che si prefiggano di far acquisire capacità nella gestione dei processi ed acquisizione delle chiavi di accesso alle soluzioni; in particolare, a mero titolo esemplificativo, si indicano:

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELL'UDIENZA

- a) verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana;
- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio;
- c) preparazione delle udienze con il magistrato, tramite lo studio dei fascicoli e il controllo della regolarità delle notifiche;
- c) predisposizione dello schema per un'eventuale relazione orale nei procedimenti camerali;
- d) preparazione, all'esito della discussione con il giudice, della scheda di sintesi del procedimento, con riferimento tanto allo svolgimento del processo quanto alle questioni preliminari e di merito, con individuazione delle questioni decisive o assorbenti.

ATTIVITÀ IN UDIENZA


- a) scrittura del verbale di udienza sotto dettatura del giudice anche su supporto informatico, servendosi, nel settore civile, della *console* del magistrato sotto il profilo "*assistente*";
- b) redazione di appunti, con individuazione delle questioni sollevate e di eventuali dubbi da sottoporre al magistrato nella fase successiva.

Qualora l'udienza non sia pubblica, il tirocinante può comunque parteciparvi col consenso delle parti processuali.

E' esclusa in ogni caso la partecipazione del tirocinante alla camera di consiglio, nonché alle udienze riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia e minori, stato delle persone e diritti della personalità. In materia penale è esclusa la partecipazione alle udienze del G.I.P. ad eccezione di quelle relative all'applicazione del protocollo in materia di lavori di pubblica utilità.

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALL'UDIENZA

- a) aggiornamento, all'esito del confronto con il giudice, della scheda del procedimento.
- b) formazione, nel settore penale, a seguito dell'udienza preliminare, del fascicolo per il dibattimento, con inserimento delle notifiche del decreto che dispone il giudizio e verifica della loro regolarità.
- c) predisposizione dell'elenco degli atti da inserire nei procedimenti separati.



- d) formazione e preparazione dei fascicoli in funzione della eventuale trasmissione del fascicolo al giudice del gravame ed annotazione, nel settore penale, dei termini di prescrizione.
- e) partecipazione e studio, nel settore penale, della fase degli incidenti di esecuzione e, in quello civile, del procedimento esecutivo.

COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

- a) redazione, previa discussione con il giudice ed individuazione dello schema motivazionale che tenga conto dell'ordine delle questioni, di una bozza del provvedimento (ordinanza, decreto, sentenza), che sarà poi discussa e rivista e corretta con l'affidatario.
- b) studio e discussione con il giudice delle controversie più semplici; preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; preparazione della scheda del processo; partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie;
- c) verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, compresi quelli telematici per i quali il tirocinante provvede altresì a "scaricare" il fascicolo con i relativi documenti sulla *consolle*, relazionando sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti, ecc.).
- d) Intestazione delle sentenze, con particolare riferimento al settore penale.

ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO

- a) ricerche – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio – di giurisprudenza e/o dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza;
- c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

Rimini 21 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. *Giovanna* OLLA'

Il Presidente del Tribunale

dott.ssa *Rossella* TALIA

